



Città di Palermo

COMUNE DI PALERMO
 AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE
 Il Ragioniere Generale
 Via Roma n.209 – 90133 PALERMO
 ragionieragenerale@comune.palermo.it
 Sito internet www.comune.palermo.it



C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Ai Sigg. Dirigenti della Ragioneria Generale
 Dott.ssa C. Di Leo
 Dott.ssa N. Mangiapane

OGGETTO: Precluso l'affidamento diretto delle concessioni sotto soglia. Pareri MIT n. 2409 e n. 2441 del 17.04.2024

Come noto l'ufficio legale di supporto del Mit lo scorso 17 aprile con distinti pareri n. 2409 e n. 2441, entrambi allegati alla presente (**Allegato A e B**) ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di provvedere all'affidamento diretto di concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria cui alla lett. a), dell'art. 14, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023, alla luce della disciplina dettata dal nuovo Codice appalti.

Con risposta al quesito, il MIT ha chiarito che:
 - l'aggiudicazione dei contratti di concessione è disciplinata dagli artt. 182 a 186 del D. Leg.vo 36/2023;
 - per il solo caso di affidamento di contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui alla lett. a) dell'art. 14, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023, l'ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; ferma restando la facoltà, anche per tali procedure, di agire ai sensi dell'art. 182 del D. Leg.vo 36/2023 e seguenti;
 - per l'effetto, è escluso il ricorso all'affidamento diretto.

Stesso riscontro viene fornito (con il parere n. 2441/2024) in relazione alla possibilità, prospettata nel relativo quesito, di concedere, tramite affidamento diretto, un servizio pubblico locale.

Anche in questo caso la disposizione di cui all'art. 187 del Codice non contiene alcun richiamo ai procedimenti semplificati, qual è appunto l'affidamento diretto.

Le precisazioni dell'ultimo caso assumono una rilevanza particolare visto che nella fattispecie rientra anche la questione della prorogabilità o meno della concessione qualora la proroga non sia stata prevista come opzione o sia già stata utilizzata. L'eventuale proroga, in assenza di specifica previsione e/o nel caso in cui sia già stata utilizzata, deve essere considerata a tutti gli effetti come affidamento diretto che, come si è visto, risulta assolutamente precluso.

IL VICE RAGIONIERE GENERALE
 Dott. Francesco Donia

IL RAGIONIERE GENERALE
 Dott. Bohuslav Basile

Quesito del Servizio Supporto Giuridico

Codice identificativo: 2409
Data emissione: 17/04/2024
Argomenti: **Affidamento diretto**

Oggetto: **Concessioni - Affidamento diretto**

Quesito: Si chiede un parere circa la procedura da esperire per l'affidamento della concessione di un servizio di importo inferiore a € 140.000,00, quindi al disotto della soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) del d.lgs. 36/2023. L'interpretazione proposta dalla lettura dell'articolo 187 del codice, differentemente dalle possibili aperture formulate dal vecchio codice e confermate da recente giurisprudenza amministrativa TAR Calabria - Reggio Calabria, sez. II, 20/04/2023, n. 00344/2023, sarebbe previsto espressamente che gli enti concedenti procedano all'affidamento di un contratto di concessione sotto soglia esclusivamente mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e quindi non sarebbe possibile poter affidare direttamente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b).

Risposta aggiornata

La procedura per l'affidamento dei contratti di concessione è indicata all'articolo 182 e ss. del D.lgs. 36/2023. Per il solo caso di affidamento di contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), viste le esigenze di flessibilità e semplificazione già enunciate nella Relazione al Codice (cfr. p. 224), in base al tenore dell'art. 187 del d.lgs. 36/2023, "l'ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici"; ferma restando la facoltà, anche per tali procedure, di agire ai sensi dell'art. 182 e ss. del d.lgs. 36/2023. Pertanto, in risposta al quesito, la stazione appaltante potrà affidare la concessione sotto-soglia mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando ex art. 187 del d.lgs. 36/2023, o, in alternativa, potrà agire ai sensi dell'art. 182 e ss. del Codice. E' quindi escluso in ricorso all'affidamento diretto.

Quesito del Servizio Supporto Giuridico

Codice identificativo: 2441
Data emissione: 17/04/2024
Argomenti: **Affidamento diretto**

Oggetto:

LEGITTIMITA' DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO AD OPERATORE ECONOMICO TERZO DI UN SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA

Quesito:

Si intende procedere all'affidamento, in regime concessorio, della gestione di un servizio pubblico locale (nella specie trattasi di illuminazione votiva cimiteriale) per un periodo di 12 mesi onde valutare, nelle more di tale arco temporale, l'opportunità di organizzare il servizio in forma integrata e gestirlo, una volta decorso il suddetto termine, secondo lo schema del partenariato pubblico privato. Il valore del servizio per il periodo indicato, calcolato in base al disposto dell'art. 179 d.lvo 36/2023, è pari ad euro 11.848,54. La disciplina in materia di concessioni recata dal d.lvo 36/2023 prevede, in caso di concessioni sotto soglia (art. 187), la possibilità per la stazione appaltante di individuare il contraente attraverso una procedura negoziata da svolgersi previo invito di almeno 10 operatori economici nel rispetto dei principi di rotazione degli inviti. La norma fa comunque salva la possibilità di procedere all'affidamento a seguito di una procedura ad evidenza pubblica nelle forme ordinarie. E' ammesso l'affidamento diretto del servizio, in regime di concessione, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) d.lvo 36/2023 oppure tale norma trova applicazione solamente in caso di appalto?

Risposta aggiornata

La procedura per l'affidamento dei contratti di concessione è indicata all'articolo 182 e ss. del D.lgs. 36/2023. Per il solo caso di affidamento di contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), viste le esigenze di semplificazione già enunciate nella Relazione al Codice (cfr. p. 224), in base al tenore dell'art. 187 del d.lgs. 36/2023, "l'ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici"; ferma restando la facoltà, anche per tali procedure, di agire ai sensi dell'art. 182 e ss. del d.lgs. 36/2023. E' quindi escluso il ricorso all'affidamento diretto.